

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 285/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2001/539/CE del Consiglio ⁽²⁾, la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («convenzione di Montreal»), la quale stabilisce norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci.
- (2) Il regolamento (CE) n. 785/2004 ha istituito requisiti assicurativi minimi in materia di responsabilità per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci a livelli idonei a garantire che i vettori aerei siano assicurati in modo adeguato, tale da coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione di Montreal.
- (3) I limiti di responsabilità dei vettori aerei previsti dalla convenzione di Montreal sono stati recentemente rivisti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) che ha applicato un coefficiente inflattivo che corrisponde al tasso cumulato di inflazione dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
- (4) L'ICAO ha determinato che il coefficiente inflattivo registrato dopo il 4 novembre 2003, data dell'entrata in vigore della convenzione Montreal, ha superato la soglia del 10 %, valore che fa scattare l'adeguamento dei limiti di responsabilità. Pertanto i limiti di responsabilità sono stati rivisti di conseguenza.
- (5) I requisiti assicurativi minimi relativi alla responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci istituiti dal

regolamento (CE) n. 785/2004 devono essere tempestivamente adeguati per tener conto dei limiti di responsabilità rivisti di cui alla convenzione di Montreal, i quali sono entrati in vigore il 30 dicembre 2009.

- (6) Per quanto concerne la responsabilità riguardo alle persone, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 sono stati fissati a un livello significativamente superiore ai limiti di responsabilità rivisti della convenzione di Montreal.
- (7) Per quanto attiene alla responsabilità per i bagagli e le merci, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 devono essere innalzati al livello dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione Montreal.
- (8) Il regolamento (CE) n. 785/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 131 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

3. Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 19 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali.»

⁽¹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
